

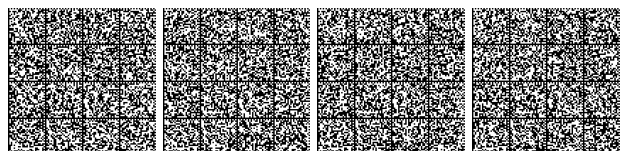
**Concorso, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito italiano di n. 30 volontari
in ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta. Richiesta pubblicazione bando**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate";
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente "nuove norme in materia di obiezione di coscienza", modificato ed integrato dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
- VISTA** la legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 nella parte relativa alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;



- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
- VISTA** la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per l'istituzione del servizio militare professionale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331";
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante "disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113, recante il regolamento per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate;
- VISTO** il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare con il quale è stata approvata la "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";
- VISTO** il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare con il quale è stata approvata la "Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";
- VISTO** il decreto dirigenziale 6 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare concernente adozione delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermità di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito nel Capo V della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;



- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203 con il quale è stato adottato il regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTO** il decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della Direzione generale della sanità militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 26 settembre 2007, che apporta modifiche alla “Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, di cui al citato decreto dirigenziale emanato della stessa Direzione generale il 5 dicembre 2005;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale, per la selezione, l’arruolamento, il reclutamento e l’impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da “deficit G6PD”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2008;
- VISTA** la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2009);
- VISTO** il foglio prot. n. 1666 Cod. id. RESTAV2 – Ind. cl. 05.02.11/09.04 del 28 aprile 2009, con il quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha inviato alla Direzione generale per il personale militare gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento, per l’anno 2009, di 23 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualità di atleti nel Gruppo sportivo dell’Esercito;
- VISTO** il foglio prot. n. 3268 Cod. id. RESTAV2 – Ind. cl. 05.02.11/09.04 del 22 luglio 2009, con il quale lo Stato maggiore dell’Esercito ha chiesto di incrementare di 7 unità il predetto numero di posti per il reclutamento volontari in ferma prefissata quadriennale in qualità di atleti;
- RAVVISATA** l’esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 30 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualità di atleti nel Gruppo sportivo dell’Esercito, con riserva per l’Amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o le ammissioni alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2009 nonché della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni per il contenimento della spesa pubblica;
- VISTO** l’articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 1° aprile 2006, concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante,



DECRETA**Articolo 1****Posti a concorso**

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito italiano di 30 (trenta) volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
 - a) Atletica leggera:
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "60 m./ 100 m. / 200 m.";
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "200 m./400m.";
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "corsa in montagna";
 - n. 3 atleti di sesso femminile nella specialità "cross/5000 m.";
 - b) Nuoto:
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "50 m./ 100 m. stile libero e dorso";
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "1500 m. stile libero, 5000 m. - fondo indoor e acque libere";
 - c) Judo:
 - n. 2 atleti di sesso femminile tra le specialità " Kg. 52", " Kg. 70", "Kg. 78";
 - d) Taekwondo:
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "Kg. 47";
 - e) Pugilato:
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "Kg. 48";
 - n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità "Kg. 81";
 - f) Sollevamento pesi:
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "Kg. 75";
 - g) Scherma:
 - n. 2 atleta di sesso maschile nella specialità "spada";
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "spada";
 - h) Tiro a segno:
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "pistola 10 m./pistola sportiva";
 - i) Ginnastica:
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "artistica";
 - j) Ciclismo:
 - n. 1 atleta di sesso maschile nella specialità "ciclocross";
 - k) Sport invernali:
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "sci alpino";
 - n. 2 atleti di sesso maschile nella specialità "sci alpino";
 - n. 3 atleti di sesso maschile nella specialità "fondo";
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "fondo";
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "biathlon";
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "snow board cross";
 - n. 1 atleta di sesso femminile nella specialità "slittino pista artificiale".
2. Qualora non dovessero essere ricoperti i posti per una o più delle specialità tra quelle sopra indicate l'Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle indicate al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o le ammissioni alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009 nonché della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni per il contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale annuncio da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.



Articolo 2**Requisiti di partecipazione**

1. Possono partecipare al concorso i concorrenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore ai trenta anni compiuti;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - e) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale;
 - f) assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi;
 - g) assenza di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
 - h) assenza di provvedimenti di proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, secondo le normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - i) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - j) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411;
 - k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero, non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230), fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 2007, n. 130 che introduce il comma 7-ter all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Gli aspiranti atleti oltre ai suddetti requisiti devono avere conseguito nella disciplina/specialità prescelta, entro la scadenza del termine di presentazione delle domande, risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati, in originale o copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate od affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare. Non saranno considerate valide certificazioni rilasciate dai Comitati regionali.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti, fatta eccezione per il requisito dell'età, fino alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell'Esercito, pena l'esclusione dal concorso disposta dalla Direzione generale per il personale militare.
4. I requisiti di cui alle lettere j) e k) saranno verificati con le modalità di cui al successivo articolo 6; i requisiti di cui alle lettere e), f), h) ed i) saranno accertati dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), g) ed l) saranno verificati ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
5. Non possono partecipare al presente concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.



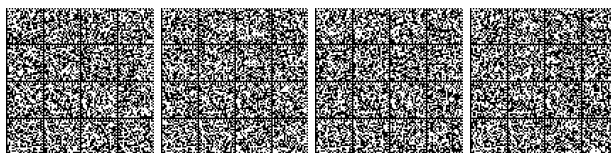
6. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno ritenersi tutti ammessi con riserva alla varie fasi del concorso.

Articolo 3 Compilazione e inoltro delle domande

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
 - a) redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo predisposto dall'Amministrazione riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso, disponibile anche sui siti internet www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi. La mancata compilazione dei campi evidenziati nel modulo di domanda comporta l'esclusione dal concorso;
 - b) firmata per esteso dall'aspirante. La firma, da porre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile e il concorrente sarà escluso dal concorso;
 - c) presentata, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, secondo le seguenti modalità:
 - 1) dai concorrenti civili e dai militari in congedo, spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare, I Reparto, 4ª Divisione, 2ª Sezione, viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma, corredata di una fotocopia del documento d'identità. La data di presentazione coincide con la data di spedizione comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante;
 - 2) dai concorrenti che alla data di presentazione della domanda si trovino in servizio, a qualsiasi titolo nelle Forze armate, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli del servizio permanente, presso il proprio Comando di appartenenza, che dovrà provvedere a trasmettere la stessa alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente punto 1), nei successivi cinque giorni dalla data di presentazione, corredata dalle certificazioni di cui al seguente comma 5, nonché delle attestazioni sanitarie relative al possesso dell'idoneità quale VFP 4 - atleta, previste dal successivo articolo 6, comma 1. I Comandi di appartenenza dovranno, inoltre, comunicare ogni variazione/evento relativo ai militari stessi;
 - 3) i concorrenti residenti all'estero possono inoltrare la domanda di partecipazione, entro il termine sopraindicato, tramite l'Autorità diplomatica o consolare, che ne curerà l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tali casi, per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte della predetta autorità.
2. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande trasmesse tramite servizio postale o per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
3. Con la sottoscrizione della domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, punite dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

 - a) cognome e nome;
 - b) data e luogo di nascita;



- c) codice fiscale;
 - d) di essere cittadino italiano;
 - e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
 - f) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - g) recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente comma 1, punto 1). L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, o da mancata ovvero tardiva comunicazione di eventuali variazioni del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale pendente a proprio carico. In caso contrario, dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali a carico e l'autorità giudiziaria presso la quale pendono i procedimenti stessi;
 - i) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. In caso contrario dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda i procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, precisando la data del provvedimento stesso e l'Autorità che lo ha emanato;
 - j) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230), fatto salvo, per entrambi i casi, di aver successivamente rinunciato, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 2007, n. 130 che introduce il comma 7-ter all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230;
 - k) eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - l) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel bando di concorso e di acconsentire senza riserva a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare, anche ai fini della valutazione dei titoli, la certificazione di cui al precedente articolo 2, comma 2 relativa al:
- a) conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
 - b) possesso dei titoli riportati al successivo articolo 5, comma 1.
- I candidati che non documenteranno il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal precedente comma 5, non potendo essere valutati dalla commissione di cui al successivo articolo 4, saranno esclusi dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
5. L'Amministrazione procederà ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Qualora dal controllo di cui sopra emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato alla competente Procura della Repubblica.



Articolo 4 **Commissioni**

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione valutatrice;
 - b) commissione per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali.
2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, nominato su proposta della Forza armata, presidente;
 - b) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente, nominato su proposta della Forza armata, membro esperto del settore;
 - c) un funzionario designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro;
 - d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Esercito, designato della Forza armata, segretario senza diritto di voto.Detta commissione avrà il compito di:
 - a) valutare i titoli, attribuendo i punteggi previsti al successivo articolo 5;
 - b) provvedere alla formazione alla graduatoria di merito dei concorrenti.
3. La commissione per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale medico di grado inferiore a quello del Presidente, membro;
 - c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'Amministrazione difesa o convenzionato, ovvero un ufficiale perito settore attitudinale, membro;
 - d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.

Articolo 5 **Valutazione dei titoli**

1. La Commissione di cui al precedente articolo 4 comma 1, lettera a) provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell'allegato B del presente bando di concorso e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli conseguiti e posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,750 saranno considerati non idonei e, quindi, esclusi dalla procedura concorsuale.

Articolo 6 **Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale**

1. I concorrenti saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale con le seguenti modalità:
 - a) per i concorrenti in servizio nell'Esercito la verifica del possesso del profilo sanitario minimo previsto per i volontari di truppa in qualità di atleta sarà effettuata, secondo le disposizioni vigenti, dal Dirigente del servizio sanitario o ufficiale medico operante presso il servizio sanitario del Reparto ovvero di altro Ente/Reparto o da altro ufficiale medico di altra struttura sanitaria della Forza armata, previa presentazione da parte dei suddetti concorrenti dei seguenti accertamenti sanitari:
 - 1) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività di anticorpi per HIV, in data non anteriore a tre mesi;



- 2) referto attestante l'esito dell'analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del deficit di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quantitativo ed effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a sei mesi.

L'ufficiale medico, sulla base della documentazione fornita dal Reparto di appartenenza del concorrente, dei referti di cui ai precedenti punti 1) e 2), dell'indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato, conforme all'allegato C del presente bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito al militare all'atto della precedente selezione o successivamente da altro organo medico legale, sia l'assenza, o l'eventuale insorgenza, di patologie che possano incidere sull'idoneità al servizio militare, compreso l'eventuale deficit dell'enzima G6PD. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanità militare il 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, nonché della relativa direttiva tecnica di attuazione, emanata dalla predetta Direzione generale l'11 gennaio 2008, il concorrente che presenti alterazione dell'attività dell'enzima G6PD, dovrà presentare al Comando di appartenenza il certificato medico, conforme al modello riportato in allegato D al presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, da non oltre sei mesi, che attesti:

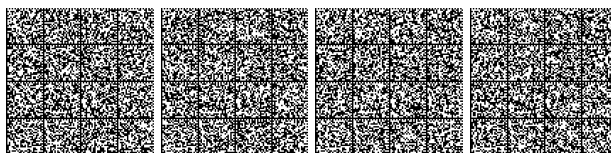
- 1) lo stato di buona salute ;
- 2) la presenza/assenza di deficit di G6PD;
- 3) eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.

Lo stesso concorrente affetto da deficit di G6PD, qualora giudicato idoneo, dovrà sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui al modello in allegato E al presente bando.

Detta certificazione (allegati C, D ed E) dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, come previsto al precedente articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2).

Qualora la suddetta verifica si concluda con un giudizio di inidoneità o qualora pervenga dal Comando, in tempo successivo, un eventuale giudizio di inidoneità, il concorrente sarà escluso dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il personale militare;

- b) per i restanti concorrenti l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale sarà effettuato dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) di Roma i giorni 16 e 17 settembre.
2. I concorrenti di cui al precedente comma 1, lettera b) ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte della Direzione generale per il personale militare, il giorno 16 settembre 2009 alle 0800 presso il Centro di selezione VFP 1 dell'Esercito di Roma, sito in via Damiata, n. 1/A. La mancata presentazione a visita nel giorno e nell'ora sopra indicati comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
- La Direzione generale per il personale militare potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento. La richiesta in tal senso, corredata dalla necessaria documentazione, dovrà pervenire alla predetta Direzione generale, via fax al n. 06517052798, entro il giorno 7 settembre 2009.
- Tutti i concorrenti dovranno presentarsi alla visita muniti di:
- a) valido documento di identificazione;
 - b) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiologico del torace, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;



- c) referto attestante l'esito dell'analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del G6PD, eseguito da non oltre sei mesi, con metodo quantitativo, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. Qualora il concorrente risulti affetto da deficit di G6PD dovrà produrre il certificato medico, conforme al modello riportato in allegato D al presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, in data non anteriore ai sei mesi, che attesti:
- 1) lo stato di buona salute ;
 - 2) la presenza/assenza di deficit di G6PD;
 - 3) eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.
- d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita.
- La mancata presentazione dei referti relativi agli esami per l'HIV, il G6PD e dell'eventuale certificato di cui all'allegato E al presente bando, determinerà la sospensione dal giudizio del concorrente da parte della competente commissione fino all'acquisizione della predetta documentazione, che dovrà avvenire entro il termine ultimo previsto dal successivo comma 9 per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali. Qualora il concorrente non faccia pervenire al Centro di selezione VFP 1 dell'Esercito di Roma tale documentazione entro la suddetta data, sarà escluso dalla procedura concorsuale.
- e) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, dei seguenti esami del sangue:
- 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridi e colesterolo;
 - 6) bilirubina totale e frazionata;
 - 7) gamma GT, ALT e AST;
 - 8) markers dell'epatite B (sia antigeni che anticorpi) in data non anteriore a tre mesi;
 - 9) markers dell'epatite C, in data non anteriore a tre mesi;
- f) certificato medico, in corso di validità, attestante "l'idoneità all'attività sportiva agonistica" rilasciata da un medico dello sport ovvero da struttura sanitaria pubblica normativamente deputata al suo rilascio;
- g) i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, produrre all'atto della presentazione:
- 1) referto attestante l'esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita di selezione;
 - 2) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su campione di sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti sanitari. In caso di positività, la commissione non potrà procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 che individua nello stato di gravidanza un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
3. Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovrà essere originale o prodotta in copia conforme all'originale.
4. La commissione effettua una visita medica generale. Ove non risultino cause di inidoneità, dispone per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti:
- a) esame spirometrico;
 - b) visita cardiologica con E.C.G.;
 - c) esame optometrico;



- d) esame audiometrico;
 - e) valutazione psicologico/psichiatrica con somministrazione di test di personalità. Tale test consiste in prove (test ed interviste) tendenti ad accertare il possesso di capacità che assicurino lo svolgimento dei compiti propri previsti per il VFP 4, finalizzati a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche;
 - f) esame delle urine con drug test;
 - g) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);
 - h) verifica dell'abuso di alcool (sulla base dei referti ematochimici), dell'uso di sostanze stupefacenti anche saltuario od occasionale (sulla base dell'esito del drug test), nonché dell'utilizzo (sulla base della visita medica) di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico (articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226).
5. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché del possesso dei requisiti fisici su indicati.
- I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti al successivo accertamento dell'idoneità attitudinale.
- Al termine dei predetti accertamenti, la commissione comunicherà ai concorrenti l'esito della selezione effettuata sottoponendo loro il verbale, a titolo di notifica, contenente uno dei seguenti giudizi:
- a) "idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale", con indicazione del profilo sanitario;
 - b) "inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale", con l'indicazione della causa di inidoneità.
- I concorrenti con carenza di enzima G6PD giudicati idonei dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato E al presente bando.
- La commissione determinerà la predetta idoneità sulla base della valutazione fisio-psico-attitudinale riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità al servizio militare.
- Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti sanitari i concorrenti risultati affetti da:
- a) imperfezioni ed infermità di cui al citato decreto del Ministro della Difesa n. 114 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e delle vigenti direttive tecniche emanate dalla Direzione generale della sanità militare;
 - b) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l'attribuzione, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, dei coefficienti:
 - 1) superiore a 2, per il profilo PS;
 - 2) 3 o 4, per carenza di enzima G6PD, nel profilo AV-EI;
 - 3) superiore a 4, per i restanti profili;
 - c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia - disartria);
 - d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso una struttura sanitaria militare;
 - e) tutte le imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma comunque incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale.
6. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Il conseguente provvedimento è adottato, su delega della Direzione generale per il personale militare, dalla competente commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b).
8. Avverso i giudizi di inidoneità il concorrente può proporre i ricorsi previsti dalle disposizioni vigenti.



9. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle preposte commissioni, comporta l'esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni qualora detto stato persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l'effettuazione di tali accertamenti presso il Centro di selezione VFP 1 dell'Esercito di Roma.
10. I concorrenti, durante l'effettuazione delle visite mediche, potranno fruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare, qualora disponibili.
Al fine di poter usufruire di alloggio a carico dell'Amministrazione (eventualmente già dal giorno precedente la presentazione), i concorrenti dovranno richiederne direttamente al Centro di selezione VFP1 di Roma l'eventuale disponibilità. La richiesta dovrà essere avanzata dal lunedì al venerdì, a mezzo fax, al n. 0636000812, via e-mail, all'indirizzo giu.mavilia@esercito.difesa.it oppure telefonicamente al n. 06324842186, indicando anche un recapito telefonico al quale poter essere reperibili.

Articolo 7 Graduatorie

1. La commissione valutatrice di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate al precedente articolo 1 sulla base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 5.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità è data precedenza al concorrente di più giovane età.
3. Le suddette graduatorie sono approvate con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare e pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 8 Ammissione alla ferma prefissata quadriennale

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 7, saranno convocati dalla Direzione generale per il personale militare presso il Centro sportivo designato dalla Forza armata per la frequenza di uno specifico corso formativo indirizzato a fornire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base relativi al proprio status giuridico.
2. All'atto della presentazione i predetti concorrenti vincitori saranno sottoposti da parte del Dirigente del servizio sanitario dell'Ente o da parte di un ufficiale medico del servizio sanitario a cui fa capo l'Ente, ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di selezione VFP1 di Roma al fine di verificarne l'idoneità quale volontario di truppa in qualità di atleta. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno esclusi dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Qualora, alla data di prevista presentazione il militare in servizio sia in licenza di convalescenza scadente nei 20 giorni successivi alla suddetta data sarà escluso dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Il provvedimento di esclusione è definitivo.



3. I concorrenti convocati che non si presenteranno all'Ente di assegnazione entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno considerati rinunciatari e, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione della difesa, i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati in base all'ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le necessità della Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
4. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l'Ente designato e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso l'Ente medesimo.

Articolo 9 **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 4ª Divisione reclutamento VFP 4 / VSP per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati, ai fini della partecipazione al concorso, è obbligatorio. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario nominato responsabile del trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento è il Direttore generale per il personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
 - a) i responsabili degli Enti/Comandi di appartenenza dei militari in servizio;
 - b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 4;
 - c) il direttore della 4ª Divisione della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2009

p. Il Direttore generale t.a.
Il Vice direttore generale
Ammiraglio di divisione
GERARD TALARICO

